



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro



Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G.2812 dell'anno 2018 vertente

TRA

difeso dall'Avv.

RICORRENTE

E

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE difeso dall'Avv.

CONVENUTO

NONCHE'

PREVINDAI - FONDO DI PREVIDENZA A CAPITALIZZAZIONE PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI, rappresentato e difeso dall'Avv.

TERZO CHIAMATO

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 19.09.2018, [REDACTED], premesso di essere stato dipendente della società [REDACTED] con la qualifica di Dirigente fino al 18.11.2012; di essere iscritto con decorrenza 01.01.2011 al Fondo di Previdenza Complementare PREVINDAI-FONDO PENSIONE - Fondo di previdenza a Capitalizzazione per i Dirigenti di Aziende Industriali; che per il periodo 01.07.2011-18.11.2012 il fondo PREVINDAI-FONDO PENSIONE risulta creditore della società [REDACTED] S.r.l., in proprio favore, della somma di € 13.673,96; dedotto che la società datrice veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma, sezione fallimentare, in data 16.12.2014; che all'udienza del 04.11.2015 di verifica dello stato passivo, il fondo PREVINDAI-FONDO PENSIONE è stato ammesso al passivo fallimentare della società [REDACTED] S.r.l. per l'importo richiesto di € 27.883,92, di cui € 13.673,96 per omissioni contributive in favore del [REDACTED]; di aver quindi presentato domanda al Fondo di Garanzia presso l'Inps in data 05.05.2017, per l'importo di € 13.673,96, a garanzia delle omissioni contributive del proprio datore di lavoro nei confronti del suddetto Fondo, rigettata con provvedimento del 19.03.2018 in ragione della natura non privilegiata del credito; tutto ciò premesso, conveniva in giudizio l'INPS per sentir condannare l'Istituto, quale garante ex legge 297/82, al pagamento della somma di euro 13.673,96 a titolo di omissioni contributive del proprio datore di lavoro nei confronti del Fondo complementare Previndai - Fondo Di Previdenza a Capitalizzazione Per I Dirigenti Di Aziende Industriali.

Si costituiva l'INPS contestando la domanda in ragione del mancato riconoscimento del privilegio del credito, e chiedendone il rigetto.

Disposta l'integrazione del contraddittorio con il fondo complementare, costituitosi l'8.2.2021, istruita documentalmente, all'odierna udienza, a seguito della fruizione del periodo di interdizione obbligatoria per maternità ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. a) e c) del d.lgs. n. 151 del 2001 e di un ulteriore periodo di stensione facoltativa, la causa è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

1. Giova richiamare quanto previsto dal secondo comma dell'art. 5 del d.lgs. n. 80/1992, a tenore del quale *"nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi"*.

Il successivo comma 3 poi precisa che il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, a norma del comma 2. Il Fondo in questione interviene, pertanto, in caso di insolvenza del datore di lavoro che abbia omesso il versamento dei contributi, trattenuti al lavoratore, al fondo di previdenza complementare.

2. Ne deriva, dunque, che la norma menzionata dall'I.N.P.S. nella propria memoria di cui all'art. 2 della l. n. 297/1982 che prevede che *"il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751 bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate"* si riferisce ad altra fattispecie, quale quella relativa alla richiesta avanzata al Fondo di pagamento del t.f.r.

3. A ogni buon conto, con riferimento alla necessità, richiamata dall'ente convenuto che, nel caso di richiesta di pagamento del t.f.r., il diritto accertato ed ammesso al passivo della procedura concorsuale sia un credito definito privilegiato, si ritengono del tutto condivisibili le valutazioni spese sul punto dalla altro giudice di merito (cfr. Tribunale di Napoli, sentenza del 21.2.2018), qui da intendersi integralmente richiamate ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c., secondo cui " [...] *la prestazione a carico del Fondo non si determina in relazione al diritto maturato e riconosciuto nel passivo fallimentare come se il Fondo, nel pagamento del trattamento di fine rapporto, si sostituisse al fallimento. Invero, come è espressamente stabilito dal più volte citato articolo 2, primo comma, e come pure si ricava dalla formulazione del quinto comma per il caso che il datore di lavoro non sia stato sottoposto a un procedimento concorsuale, il legislatore ha disposto la sostituzione del Fondo al datore di lavoro e non già al fallimento, con la conseguenza che, appunto come si è già detto, il Fondo è tenuto a corrispondere il debito che grava sul datore di lavoro nel suo intero ammontare, comprendente la somma capitale e gli accessori (cfr. Cass. SU 14220/2002). Conseguentemente, realizzatisi i presupposti legali, quali l'insolvenza del datore di lavoro e la verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo, il diritto del lavoratore sussiste nei confronti del fondo che non può opporre un rifiuto per la determinazione in via chirografaria del credito del tfr ad opera del giudice del fallimento. Il fondo, quindi, è tenuto all'adempimento, in quanto è stata accertata l'esistenza di un credito per tfr, qualificato già dalla legge come diritto avente natura privilegiata".*

4. Per tutte le suesposte ragioni il ricorso deve essere accolto e l'Inps deve essere condannato ad integrare presso il Fondo di Previdenza Complementare PREVINDAI-FONDO PENSIONE - Fondo di previdenza a Capitalizzazione per i Dirigenti di Aziende Industriali, i

contributi risultati omessi dal datore di lavoro,
sulla posizione del ricorrente per il periodo 01.07.2011-18.11.2012, per
l'importo di € 13.673,96, nei modi previsti dalla legge.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da
dispositivo, a favore di parte ricorrente sulla base dei parametri medi del
D.M. n. 147 del 2022 per controversie di valore compreso tra euro 5200
ed euro 26000.

Sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite tra le altre
parti del giudizio.

P.Q.M.

Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,

Accoglie il ricorso e per l'effetto,

Condanna l'INPS ad integrare presso il Fondo di Previdenza
Complementare PREVINDAI-FONDO PENSIONE - Fondo di
previdenza a Capitalizzazione per i Dirigenti di Aziende Industriali, i
contributi risultati omessi dal datore di lavoro, [REDACTED] S.r.l.
sulla posizione del ricorrente per il periodo 01.07.2011-18.11.2012, per
l'importo di € 13.673,96, nei modi previsti dalla legge;

Condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite in favore della parte
ricorrente, liquidate in euro [REDACTED] oltre spese generali, IVA e CPA
come per legge, da distrarsi.

Spese compensate tra le altre parti del giudizio.

Latina, 19/01/2023

Il Giudice

Dott.ssa Angela Orecchio